

## **Decreto Ministeriale 08/03/2001 - FIRB - Scheda di sintesi**

### **Descrizione**

In attuazione dell'articolo 104 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) interviene, attraverso le risorse del FIRB, a sostegno di attività di Ricerca di Base definite come attività che mirano all'ampliamento delle conoscenze scientifiche e tecniche non connesse a specifici ed immediati obiettivi industriali o commerciali.

### **Beneficiari**

- a) università, statali e non statali, legalmente riconosciute e istituite nel territorio dello Stato;
- b) enti di Ricerca, di cui all'articolo 8 del DPCM 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modifiche e integrazioni, Enea e ASI;
- c) ricercatori universitari, purché i relativi regolamenti universitari ne abbiano disciplinato la procedura autorizzativa e abbiano definito la disciplina per i diritti di proprietà intellettuale;
- d) ricercatori e tecnologi dipendenti dagli enti di ricerca di cui al precedente punto b);
- e) altri soggetti, con personalità giuridica, pubblici o privati, che, per prioritarie finalità statutarie, siano impegnati nello svolgimento, senza fini di lucro, di attività di ricerca.

Con riferimento agli interventi di sostegno a favore dei progetti per la costituzione, il potenziamento e la messa in rete di centri di alta qualificazione scientifica, pubblici o privati, anche su scala internazionale, sono ammissibili i soggetti di cui alle lettere a), b), e) nonché le fondazioni di diritto privato che, per prioritarie finalità statutarie, siano impegnate nella promozione di attività di ricerca, o costituite nel rispetto dei principi di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

In tutti i casi in cui, nella realizzazione del progetto, sia prevista la partecipazione di imprese industriali produttrici di beni e/o di servizi, il contributo è concesso purché:

- a) sia prevista larga diffusione dei risultati che non possono essere oggetto di diritti di proprietà intellettuale;
- b) gli eventuali diritti di proprietà intellettuale sui risultati siano integralmente versati ai soggetti di cui ai punti precedenti;

ovvero:

- c) i soggetti di cui al comma precedente ricevano dalle imprese industriali un compenso equivalente al prezzo di mercato per i diritti di proprietà intellettuale derivanti dal progetto, e per la parte di cui siano detentori tali imprese;

d) sia prevista larga diffusione dei risultati che non possono essere oggetto di diritti di proprietà intellettuale.

### Iniziativa ammesse

Gli specifici interventi sono realizzati secondo modalità procedurali di carattere valutativo e negoziale.

- Secondo modalità procedurali di carattere valutativo sono realizzati interventi di sostegno a favore di progetti autonomamente presentati per lo svolgimento di attività di ricerca di base di alto contenuto scientifico e tecnologico, anche a valenza internazionale.

- Secondo modalità procedurali di carattere negoziale sono realizzati interventi di sostegno a favore di:

a) progetti di potenziamento delle grandi infrastrutture di ricerca pubbliche o pubblico-private;

b) progetti strategici per lo sviluppo di tecnologie pervasive e multi-settoriali;

c) progetti per la costituzione, il potenziamento e la messa in rete di centri di alta qualificazione scientifica, pubblici o privati, anche su scala internazionale.

### Spese ammissibili

Sono considerati ammissibili i seguenti costi:

- spese di personale (ricercatori, tecnici, ed altro personale ausiliario adibito all'attività di ricerca, dipendente dal soggetto proponente e/o in rapporto di lavoro subordinato a termine e/o di collaborazione coordinata e continuativa, ivi inclusi dottorati, assegni di ricerca, e le borse di studio che prevedano attività di formazione attraverso la partecipazione al progetto);

- spese generali direttamente imputabili all'attività di ricerca nella misura forfettizzata del 60% del costo del personale;

- spese per l'acquisizione di strumentazioni, attrezzature e prodotti software limitatamente alle quote impiegate per lo svolgimento dell'attività oggetto del progetto;

- spese per stages e missioni all'estero di ricercatori coinvolti nel progetto;

- costo dei servizi di consulenza e simili utilizzati per l'attività di ricerca;

- altri costi di esercizio (ad es. costo dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi) direttamente imputabili all'attività di ricerca;

### Tipologia di finanziamento

Per tutti gli interventi, il MIUR concede un contributo alla spesa nella misura pari al 70% dei costi riconosciuti ammissibili.

### Procedura

Gli specifici interventi sono realizzati secondo modalità procedurali di carattere valutativo e negoziale.

I progetti finanziabili con procedimento valutativo sono ammessi al finanziamento nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione al MIUR che, in caso di esaurimento delle risorse disponibili, ne dà tempestiva comunicazione in Gazzetta Ufficiale. Per i progetti ammessi all'intervento, i relativi costi decorrono dal novantesimo giorno successivo alla data di presentazione della relativa domanda.

### Criteri di selezione

Per quanto riguarda le attività finanziabili con procedimento valutativo l'esito dell'istruttoria viene effettuata sulla base dei seguenti criteri:

- rilevanza scientifica, individuale e/o collettiva, dei proponenti e dei partecipanti;
- collegamento delle strutture coinvolte con reti di ricerca nazionale ed internazionale, nonché con studiosi di chiara fama internazionale;
- risultati attesi e al relativo impatto sul contesto scientifico nazionale e internazionale;
- coerenza con gli indirizzi del Programma Nazionale della Ricerca;
- eventuale previsione di inserimento di giovani competenze all'interno dei progetti con meccanismi contrattuali flessibili ed economicamente competitivi.

Per quanto riguarda le attività finanziabili con procedimento negoziale le iniziative dovranno presentare carattere di multidisciplinarietà, molteplicità di scopi applicativi, forte rilevanza scientifica internazionale.

Le proposte sono sottoposte ad una specifica Commissione nominata dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca che, avvalendosi anche del parere di esperti, esprime la propria valutazione di natura tecnico-scientifica.

Acquisita la valutazione della Commissione, il MIUR sottoscrive l'accordo previo parere della IV Commissione del CIPE. L'accordo definisce le modalità di realizzazione delle attività, le modalità di erogazione dell'agevolazione, nonché le modalità di controllo delle attività realizzate e dei risultati conseguiti.

L'accordo deve prevedere l'inserimento, all'interno delle strutture partecipanti e ai fini dello sviluppo delle attività, di giovani ricercatori e/o di ricercatori di chiara fama a livello internazionale, secondo le forme di legge e per una durata almeno triennale. Il relativo costo, in deroga a quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 3, è a totale carico del FIRB.

### Garanzie

Per quanto riguarda i progetti finanziabili con procedimento valutativo è possibile concedere una anticipazione, fino ad un massimo del 30% del contributo, subordinata alla presentazione di idonea garanzia ove tra i beneficiari vi siano soggetti privati e limitatamente alla quota di relativa competenza.

### Operatività

La legge è attiva ed è resa operativa attraverso l'emanazione di bandi.

Con il decreto del 12 dicembre 2003 il MIUR ha reso operativo i finanziamenti FIRB per un totale di risorse stanziare pari a 104 milioni di Euro.